

uspgr@postacert.istruzione.it

Al Direttore
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana – Ufficio VII - Ambito Territoriale
per la provincia di Grosseto,
via Damiano Chiesa, 51
58100 Grosseto

gric822006@pec.istruzione.it

Al Dirigente
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Mario Pratesi" di Santa Fiora
viale Marconi, 4
58037 Santa Fiora (GR)

ISTANZA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
ex art. 135, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007

la sottoscritta Pizzetti Silvia (c.f. [redacted]), [redacted] ([redacted]) il
[redacted] [redacted] ([redacted]), [redacted] [redacted]

PREMESSO

1. Che la scrivente è inserita nella graduatoria dell'Istituto Comprensivo "M. Pratesi" di Santa Fiora degli aspiranti a supplenza nel profilo di Assistente Amministrativo.
2. Che con contratto individuale di lavoro del 28.10.2017 (**doc. 1**), la scrivente ha ricevuto un incarico di supplenza "fino alla nomina dell'avente diritto" ex art. 40 co. 9, L. 449/1997, con decorrenza dal 28.10.2017, per n. 18 ore settimanali di servizio.
3. Che il MIUR, con Decreto n. 947 del 1° dicembre 2017, ha prorogato la validità e l'efficacia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale del profilo Amministrativo, Tecnico e Ausiliario del triennio 2014/2017 fino al termine dell'anno scolastico 2017-2018, con conseguente slittamento delle nuove graduatorie ATA Terza Fascia agli aa.ss. 2018-2021, facendo espresso riferimento *«all'interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati fino alla nomina dell'avente diritto a veder ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere»*.
4. Che con successiva Circolare interpretativa prot. n. 0052370 del 05.12.2017 (**doc. 2**), la Direzione Generale per il Personale Scolastico precisava che, in esecuzione

del Decreto n. 947/29017, «i dirigenti scolastici conferiranno supplenze ai sensi dell'art. 6 del D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio, in conformità alle disposizioni del suddetto regolamento. Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all'avente diritto, ai sensi del comma 9 dell'art.40 della legge 449/1997, nel rispetto dell'ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000».

5. Che l'Istituto Comprensivo "M. Pratesi" di S. Fiora, anziché dar luogo, come indicato nelle predette norme e circolari, alla trasformazione del contratto temporaneo della scrivente da "fino ad avente diritto" in contratto annuale fino al termine delle attività didattiche, ha proceduto a nuove convocazioni mediante scorrimento della graduatoria 2014/2017 (**doc. 3**), individuando pertanto un nuovo supplente (nella persona della ~~.....~~ **doc. 4**).

FATTO PRESENTE

- Che in data 20.04.2018, a seguito di formale accesso agli atti presso gli uffici dell'Istituto Comprensivo Pratesi (**doc. 5**), la scrivente è venuta a conoscenza che il suo era l'unico caso in cui l'Istituto aveva proceduto alla riconvocazione dei candidati posizionati nella graduatoria di terza fascia del triennio 2014/2017.
- Che le motivazioni di tale decisione sono contenute nella nota interna del 15.12.2017 (**doc. 6**), a firma del DSGA dell'Istituto, in cui viene proposto al Dirigente Scolastico di ripetere le operazioni di nomina per il profilo in precedenza ricoperto dalla sottoscritta, in considerazione di una supposta irregolarità che avrebbe viziato la procedura originaria, richiamando a tal fine quanto indicato nella Circolare dell'USR Toscana prot. n. 19399 del 12.12.2017 (**doc. 7**), in cui si specificava che i rapporti di lavoro in precedenza instaurati «*poss(o)no essere confermati esclusivamente se [...] questi siano avvenuti "nel rispetto dell'ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio". I dirigenti scolastici in indirizzo, dunque, prima di procedere con la stipula dei nuovi contratti dovranno assicurarsi che l'allocazione degli aspiranti sia corretta, verificando quindi che le nomine da conferirsi in via definitiva per l'anno scolastico rispettino le posizioni di graduatoria degli aventi diritto*». In particolare, si legge nella citata nota del DSGA, che «*la ~~.....~~, Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Castel del Piano, inserita nella graduatoria di terza fascia del profilo di Assistente Amministrativo di questo Istituto in posizione n. 41 con punti 24,00 non ha potuto accettare il contratto di lavoro di Assistente Amministrativo per n. 18 ore "fino all'avente diritto" propostogli da questo Ufficio*

in data 19/10/2017 con prot. 5391, in quanto il Dirigente Scolastico del I.C. di Castel del Piano non le ha concesso l'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL Scuola 2007-2009»; pertanto, considerato che la scrivente era collocata al n. 173 della graduatoria di Istituto (con punti 12,60), il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riteneva che la conferma del contratto di lavoro stipulato in data 28.10.2017 non avrebbe rispettato l'ordine della graduatoria. Il Dirigente Scolastico si è conformato a tale proposta, procedendo come detto a nuove convocazioni.

- *In sede di accesso agli atti è stata anche estratta copia della comunicazione dell'Istituto Comprensivo Statale Vannini-Lazzaretti di Castel del Piano datata 04.04.2018 (doc. 8), con cui il Dirigente Scolastico, in riscontro ad una specifica richiesta dell'Istituto Comprensivo di Santa Fiora, dichiarava che «la collaboratrice scolastica a T.I., in servizio presso la Scuola Primaria di Arcidosso (GR), in data 20.10.2017 ha contattato telefonicamente la sottoscritta per avere chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere l'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL Scuola al fine di poter accettare un contratto di lavoro come Assistente Amministrativo fino all'avente diritto propostole da codesto ufficio in data 19.10.2017. Pertanto, visto che l'ARAN ha chiarito, con nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004, che l'annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto; vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 78307 in data 22 settembre 2017 con oggetto: Art. 59 – Personale ATA; Vista la nota MIUR – Registro Ufficiale 0040591 in data 22/09/2017; preso atto del parere negativo, relativo alla richiesta di aspettativa finì all'avente diritto espresso in data 27.09.2017 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto, ove emerge che "aspettativa e contratti stipulati ai sensi dell'art. 59 non saranno visti in sede di controllo di legittimità e dunque non applicati"; considerato che l'art. 59 CCNL Scuola sopra citati puntualizza che il personale ATA a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede; la sottoscritta ha comunicato all'interessata l'impossibilità di soddisfare la richiesta avanzata».*

RITENUTO IN DIRITTO

- I. La decisione dell'Istituto Comprensivo di Santa Fiora di procedere a nuove convocazioni, previo scorrimento della graduatoria del triennio 2014/2017, anziché prorogare il contratto stipulato con la sottoscritta in data 28.10.2017 (*rectius*, trasformarlo in contratto di supplenza annuale fino al 30/06 o al 31/08), è illegittima

in quanto fondata su un presupposto giuridicamente erroneo: non sussisteva, infatti, alcuna irregolarità della procedura originaria che giustificasse, alla luce della Circolare dell'USR Toscana prot. n. 19399 del 12.12.2017, la riconvocazione dei candidati.

In particolare, come si evince dalla nota del DSGA del 15.12.2017, l'Istituto Comprensivo di Santa Fiora ha ritenuto che la procedura originaria fosse viziata per avere il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Vannini-Lazzeretti" di Castel del Piano negato alla sig.ra [redacted], collocata in graduatoria con precedenza rispetto alla scrivente, l'aspettativa ex art. 59 CCNL Comparto Scuola, impendendole in tal modo (illegittimamente, a quanto par di capire) di accettare la proposta di assunzione a tempo determinato.

In disparte ogni considerazione sull'effettivo potere dell'Istituto Comprensivo di Santa Fiora di effettuare un tale sindacato *ex post* e "in via incidentale" rispetto agli incombenti previsti dal D.M. 647/2017, va comunque rilevato che [redacted] non aveva alcun diritto di accedere all'aspettativa ex art. 59 CCNL e, pertanto, il diniego opposto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castel del Piano era assolutamente legittimo (ed anzi doveroso), come risulta pacifico non solo dalla prassi dell'Amministrazione statale (in particolare del MEF e delle Ragionerie territoriali dello Stato), ma soprattutto dalle plurime pronunce della Corte dei Conti (ivi compresa la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana). Il rapporto di lavoro in questione, infatti, trattandosi di contratto stipulato fino alla nomina dell'avente diritto, non rispetta il requisito della "durata non inferiore ad un anno" e non consente, quindi, al personale ATA di ruolo di usufruire dell'aspettativa prevista dall'art. 59 CCNL per ricevere incarichi a tempo determinato presso altra amministrazione scolastica (possibilità prevista solo per le c.d. supplenze brevi o saltuarie). Un'eventuale contratto a tempo determinato stipulato tra [redacted] e l'I.C. di Santa Fiora sarebbe stato dunque illegittimo, come del resto afferma chiaramente la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana nella Deliberazione n. 189/2017/SUCC del 14 dicembre 2017 (successiva dunque alla nota del DSGA), che si allega come **doc. 9**; ma negli stessi termini si era espressa, ben due anni prima (ovvero il 9 dicembre 2015), la Sezione di Controllo per il Piemonte (seppure con riferimento al comparto AFAM – **doc. 10**); dello stesso avviso, nel settembre 2017, era anche l'USR del Piemonte (**doc. 11**).

II. Sotto altro profilo, appare difforme dai canoni di correttezza e buona fede, nonché dai criteri dettati in via generale dall'art. 21 nonies della L. 241/1990, la decisione dell'Istituto Comprensivo di Santa Fiora di procedere ad una sorta di riesame in autotutela delle precedenti convocazioni, poiché, se da un lato – come dimostrato

sopra – non vi era alcuna illegittimità da sanare, dall'altro tale provvedimento ha creato una evidente discriminazione ai danni della sottoscritta, considerato che si è trattato dell'unico caso in cui l'Amministrazione scolastica ha proceduto alla riconvocazione degli aspiranti. Inoltre, l'Istituto non ha tenuto in alcun conto *"l'interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati fino alla nomina dell'avente diritto a veder ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere"* – di cui fa espressa menzione il D.M. 647/2017 – il che appare ancor più evidente se si pensa che la *Commissione di conciliazione*, la cui posizione giuridica si è creduto in tal modo di tutelare, non solo non aveva sollevato alcuna obiezione rispetto al diniego opposto dal Dirigente dell'Istituto Scolastico di Castel del Piano (prestandovi con ciò acquiescenza), ma, all'esito delle nuove convocazioni, non ha (nuovamente) accettato la proposta.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Silvia Pizzetti, come sopra generalizzata

CHIEDE

l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'art. 135, CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, per ivi ottenere il risarcimento, anche in forma specifica mediante riconoscimento di punteggio in graduatoria, di tutti i danni subiti a causa della mancata proroga e/o trasformazione in contratto annuale dell'incarico di supplenza conferitole dall'Istituto Comprensivo "M. Pratesi" di Santa Fiora in data 28 ottobre 2017.

Con riserva di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove convocato il Collegio di conciliazione per l'audizione delle parti.

La presente istanza vale quale atto interruttivo di qualsiasi decadenza o prescrizione.


Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Contratto individuale di lavoro del 28.10.2017;
2. Circolare MIUR Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 0052370 del 05.12.2017;
3. Nuovo scorrimento della graduatoria di Istituto;
4. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con *MIUR*;
5. Istanza di accesso agli atti;

6. Proposta DSGA al Dirigente Scolastico del 15.12.2017;
7. Circolare dell'USR Toscana prot. n. 19399 del 12.12.2017;
8. Nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Vannini-Lazzaretti di Castel del Piano del 04.04.2018;
9. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - Deliberazione n. 189/2017/SUCC del 14 dicembre 2017;
10. Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Piemonte - Deliberazione n. 173/2015/SRCPIE/SUCC del 9.12.2015;
11. USR Piemonte – Circolare prot. 8767 del 15.9.2017.

Arcidosso, 26 maggio 2018

Silvia Pizzetti



MANDATO

La sottoscritta Pizzetti Silvia, r. () conferisce mandato all'avv. Marco Pastorelli del Foro di Grosseto di assisterla e rappresentarla nella procedura conciliativa attivata ai sensi dell'art. 135, CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 dinanzi all'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata proroga e/o trasformazione in contratto annuale dell'incarico di supplenza conferitole dall'Istituto Comprensivo Statale "M. Pratesi" di Santa Fiora in data 28.10.2017.

Dichiara di aver preso visione della informativa di cui all'articolo 13, D.Lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale.

Elegge il proprio domicilio presso lo Studio del suddetto procuratore in Arcidosso (GR), Loc. Piane n. 27, autorizzandolo al deposito della presente istanza, anche in via telematica.

Arcidosso, 26 maggio 2018

Silvia Pizzetti



È autentica

Avv. Marco Pastorelli

